Dipartimento della pubblica sicurezza
Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato

Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA

IL GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE

E

L'ISPETTORATO DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO

Il GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE, di seguito denominato "GARANTE NAZIONALE", con sede in Via San Francesco di Sales n. 34, 00165 Roma, nella persona del Presidente dell'Autorità Garante, Prof. Mauro Palma, e L'ISPETTORATO DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO, di seguito denominato Ispettorato scuole, con sede in via del Castro Pretorio n. 5, 00185 Roma, nella persona del Dirigente Generale di pubblica sicurezza, Dott.ssa Tiziana Terribile,

di seguito denominati le Parti,

VISTI

- la legge 1 aprile 1981 n. 121, che reca il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale "…*le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune*";
- la legge 26 luglio 1975 n. 354 relativa alle norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà;
- l'articolo 7 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, istitutivo della figura del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, che individua, tra i suoi compiti istituzionali, quello di visitare, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia e quello di promuovere e favorire i rapporti di collaborazione con altre figure istituzionali che hanno competenza nelle stesse materie;

- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concerne il "Codice in materia di protezione dei dati personali", come integrato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 è "… *relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e… abroga la direttiva 95/46/CE" (*regolamento generale sulla protezione dei dati);

CONSIDERATO CHE

- costituisce obiettivo comune delle Parti il pieno rispetto delle norme nazionali e delle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, con particolare riferimento alle persone private della libertà personale;
- le Parti ravvisano la necessità di favorire momenti di riflessione e approfondimento sui temi di comune interesse, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali;
- nell'ambito dei propri compiti istituzionali, le Parti intendono stabilire un rapporto di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della citata legge n. 241 del 1990, per lo sviluppo delle suddette attività;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE

ART. 1
Ambiti di collaborazione

1. Il presente protocollo disciplina l'attività di collaborazione tra le Parti, nell'ambito delle specifiche competenze.
2. Le aree prevalenti di collaborazione prevedono:
- l'organizzazione di seminari/conferenze/workshop/tavole rotonde, per approfondire tematiche di interesse comune;
- lo scambio reciproco di docenze, a cura di propri rappresentanti o delegati, condividendo esperienze per il miglioramento delle rispettive capacità di intervento;
- la realizzazione di progetti formativi comuni anche con altre Istituzioni;
- la distribuzione di vademecum e materiale informativo ai frequentatori dei corsi della Polizia di Stato.
3. Anche al di fuori delle casistiche individuate nel presente protocollo, in presenza di convergenti interessi istituzionali e della possibilità di sviluppare ulteriori sinergie, le Parti si impegnano a fornire reciproca collaborazione al fine di perseguire e realizzare l'interesse della collettività.

ART. 2
Punti di Contatto

Al fine di assicurare il migliore espletamento delle forme di collaborazione reciproca, l'Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato comunica i nominativi dei propri funzionari designati quali punti di contatto per l'attuazione del presente protocollo. Il Garante Nazionale provvede a fornire analoga comunicazione all' Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato.

ART. 3
Attività di immediata attuazione

1. Al fine di dare immediata attuazione al presente protocollo, le Parti si impegnano ad assicurare la fruizione di uno specifico *focus* di due periodi didattici nei programmi dei futuri corsi di formazione di base, pianificati presso gli Istituti di istruzione della Polizia di Stato.
2. L'obiettivo di tale iniziativa è il rafforzamento delle conoscenze del personale operante ed il consolidamento, nell'ambito di programmi didattici che già prevedono l'attenzione alla materia in argomento, dell'etica professionale delle azioni compiute nei confronti delle persone private della libertà personale.

ART. 4
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente convenzione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, che provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

ART. 5
Trattamento dei dati personali

1. Le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, si impegnano ad operare in qualità di Titolari autonomi e a trattare i dati personali eventualmente derivanti dalle attività previste dalla presente intesa unicamente per le finalità connesse con la sua esecuzione e, comunque, nel rispetto delle norme di riferimento.

ART. 6
Obblighi di riservatezza

1. Le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisiti a seguito e in relazione alle attività oggetto del presente accordo. È fatto divieto a chiunque a qualsiasi titolo prenda parte alla presente iniziativa, di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere o divulgare notizie e dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto del rapporto intercorso tra le Parti.

ART. 7
Durata, integrazioni e modifiche

1. Il presente protocollo ha durata di 3 anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, eventualmente prorogabile mediante atto scritto che dovrà intervenire prima della data di scadenza.
2. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente protocollo dando un preavviso scritto all'altra Parte di almeno 60 giorni.
3. Lo stesso potrà essere, di comune accordo tra le Parti firmatarie, rinnovato e, anche prima della scadenza, modificato sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione.

ART.8
Registrazione e spese

1. Il presente protocollo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'art. 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a cura e spese della parte richiedente.

ART. 9
Disposizioni finali

1. Il presente protocollo è sottoscritto, ai sensi dell'art.15 comma 2-bis della legge 7 agosto 241 1990, nr.241, con firma digitale o con firma elettronica avanzata o qualificata ed è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33.

Roma, data dell'ultima firma digitale

Per l'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato
Il Direttore dell'Ispettorato
D.ssa Tiziana Terribile

Firmato Digitalmente da/Signed by:
TIZIANA TERRIBILE
In Data/On Date:
mercoledì 26 luglio 2023 16:29:19

Per l'Autorità Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale
Il Presidente
Prof. Mauro Palma

Mauro Palma
24.07.2023
08:10:23
GMT+00:00